

VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. **227**

9 luglio 2002 – ore 9.30

Presidenza del Presidente **ROBERTO COTA**

Nel giorno martedì 9 luglio 2002 alle ore 9,30 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 – sotto la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e dei Vice Presidenti LIDO RIBA e PIETRO FRANCESCO TOSELLI, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari MARCO BOTTA, ALESSANDRO DI BENEDETTO e GIUSEPPE POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO N. – ANGELERI A. - BOLLA E. - BOTTA F – BOTTA M. – BRIGANDI' M. – BURZI A. BUSSOLA C. – CANTORE D. – CARACCILOLO G. – CARAMELLA L. – CASONI W. – CATTANEO V. – CAVALLERA U. – CHIEZZI G. – CONTU M. – COSTA R. – COSTA E. – COTA R. – COTTO M. – D'AMBROSIO A. – DEORSOLA S. – DI BENEDETTO A. – DUTTO C. – FERRERO C. – GALASSO E. – GALLARINI P. – GHIGO E. – GIORDANO C. – GODIO G. – LEO G. – MANICA G. – MANOLINO G. – MARCENARO P. – MARENGO P. – MELLANO B. – MERCURIO D. – MORICONI E. – MULIERE R. – PALMA C. – PAPANDREA R. – PEDRALE L. – PICHETTO FRATIN G. – PLACIDO R. – POZZO G. – RACCHELLI E. – RIBA L. – RIGGIO A. – RONZANI G. – ROSSI G. – ROSSI O. – SAITTA A. – SCANDEREBECH D. – SUINO M. – TAPPARO G. – TOMATIS V. – TOSELLI P. – VALVO C.

Sono in congedo i Consiglieri:

D'ONOFRIO P. – VAGLIO R.

E' inoltre presente l'Assessore esterno:

LARATORE G.

(o m i s s i s)

D.C.R. 246 - 21866

Partecipazione della Regione Piemonte alla "Fondazione Centro del cavallo" presso la Cascina Rubbianetta – Parco regionale La Mandria.

(Proposte di deliberazione n. 281 e n. 286)

Punto 3) Proseguimento esame testo unificato proposte di deliberazione n. 281 e n. 286 “Partecipazione della Regione Piemonte alla fondazione Centro del cavallo (Denominazione provvisoria) presso la Cascina Rubbianetta – Parco Regionale La Mandria”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, **emendato**, è posta in votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli atti). L’esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti	n. 47 Consiglieri
Hanno votato sì	n. 34 Consiglieri
Hanno votato no	n. 4 Consiglieri
Si sono astenuti	n. 9 Consiglieri

Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 (Riordino dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 -);

vista la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria);

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 557 del 22 settembre 1999 “Criteri generali per l’adesione e per la partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione di enti culturali”;

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2001, n. 68 “Accordo di programma per lo sviluppo del settore ippico tra la Regione Piemonte, l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e l’Università di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria”;

vista la deliberazione del Consiglio regionale del 2 aprile 1997, n. 375-4973 “Regolamento CEE 2081/93B – Obiettivo 2 – DOCUP (Documento Unico di Programmazione). Triennio 1997/99”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-4565 del 26 novembre 2001 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 98-4990 del 28 dicembre 2001 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

sentito il parere favorevole della competente commissione consiliare

d e l i b e r a

di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alla “Fondazione Centro del cavallo”, sulla base dello schema dello statuto allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l’Assessore delegato, a provvedere a tutti gli atti necessari alla costituzione della Fondazione ed a introdurre nello statuto quelle variazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie e che non comportano modifiche significative e sostanziali alle condizioni previste;

di fare fronte alla spesa di euro 50.000,00, quale quota a carico della Regione Piemonte per la partecipazione al fondo patrimoniale della suddetta Fondazione, con lo stanziamento sulla UPB S1041 del bilancio 2002.

ALLEGATO A

STATUTO DELLA “FONDAZIONE CENTRO DEL CAVALLO”

ARTICOLO 1

La REGIONE PIEMONTE, l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, in attuazione dell’Accordo di Programma per lo sviluppo del settore ippico, stipulato a Torino il 27 giugno 2001 e pubblicato in allegato al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 luglio 2001 n. 68 sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 31 del 1° agosto 2001, costituiscono la Fondazione denominata

“FONDAZIONE CENTRO DEL CAVALLO”.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Druento (TO), Parco regionale La Mandria, Cascina Rubbianetta.

ARTICOLO 3

La Fondazione, senza fini di lucro, ha per scopo:

- il miglioramento qualitativo del cavallo sportivo mediante lo studio e l’applicazione di corrette tecniche di allevamento, addestramento ed allenamento;
- la formazione, la qualificazione professionale e sportiva e la specializzazione degli addetti al settore;

- la ricerca scientifica, l'assistenza veterinaria, la tutela delle razze equine e lo sviluppo e la promozione dell'ippocultura;
- la promozione e la gestione di attività museali, culturali, espositive, dimostrative (manifestazioni equestri), di comunicazione, didattiche ed editoriali;
- l'assistenza alle attività svolte nel settore equino in Piemonte;
- altre attività coerenti con le finalità statutarie sopra enunciate.

La Fondazione può annualmente finanziare e/o sostenere studi e progetti anche da parte di soggetti esterni che si siano particolarmente distinti per studi, ricerche od impegno nel settore ippico.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi, ma non può svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali.

La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte nel rispetto delle norme di attuazione del piano d'area del Parco regionale La Mandria.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario conferito dai Fondatori;
- dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del proprio patrimonio. Eventuali avanzi di esercizio sono destinati ad interventi di valorizzazione ambientale e culturale del Parco regionale La Mandria.

ARTICOLO 5

La Fondazione, per l'adempimento dei suoi compiti, dispone delle seguenti entrate oltre a quanto i Fondatori si sono impegnati a dare ed a fare nell'atto costitutivo e che potranno di comune accordo, nel tempo, chiarire e modificare:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro contributo, erogazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione, sempre che non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7

Sono considerati Fondatori sia i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo sia quelli che successivamente sono riconosciuti come tali dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8

Il Presidente deve, almeno una volta all'anno, convocare una riunione dei Fondatori per informarli in merito alle attività ed ai programmi della Fondazione e per consentire loro la verifica dell'avanzamento del progetto e l'aggiornamento del suo sviluppo.

ARTICOLO 9

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 10

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri. Cinque sono membri di diritto e sono il Presidente della Regione Piemonte, il Sindaco di Druento, il Presidente dell'UNIRE, il Presidente della FISE ed il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. Ciascun membro di diritto può nominare un suo delegato che lo sostituisca nel Consiglio in modo esclusivo e permanente per tutta la durata del suo mandato. Chi ha nominato un suo delegato lo può in qualsiasi momento revocare e sostituire.

I cinque Consiglieri membri di diritto nominano il Presidente della Fondazione entro un mese dalla scadenza del precedente mandato presidenziale.

Il Presidente così nominato dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

Per il primo triennio il Presidente è nominato dai fondatori nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 11

Per la prima volta ciascun Presidente ed il Preside predetti nominano l'eventuale loro delegato nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o e-mail con semplice preavviso di quarantotto ore.

ARTICOLO 13

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nominato dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri utili e necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, nessuno escluso nè eccettuato.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione, entro il mese di novembre di ogni anno, del bilancio preventivo ed, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo;
- b) all'approvazione dei progetti annuali e pluriennali della Fondazione;
- c) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- d) agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili ed agli investimenti del denaro ricavato;
- e) alla predisposizione, stipula e modifica di convenzione ed accordi con i Fondatori, con le Amministrazioni del Comune di Druento e del Parco regionale La Mandria e con terzi;
- f) all'approvazione di regolamenti interni relativi all'organico ed al funzionamento della Fondazione;
- g) alla nomina del Direttore Generale su proposta del Consigliere emanazione dell'UNIRE;
- h) alla determinazione dei compiti, della durata dell'incarico, delle modalità di funzionamento, dei poteri e degli emolumenti del Direttore Generale e dei Direttori delle diverse Direzioni;
- i) alla nomina ed alla revoca di eventuali Comitati Scientifici consultivi ed alla determinazione delle loro competenze, modalità di funzionamento ed emolumenti;
- l) alla determinazione dei compensi e del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri;
- m) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e alla determinazione del loro emolumento;
- n) alla assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- o) alle modifiche del presente statuto che devono essere tempestivamente comunicate ai Fondatori;
- p) alla devoluzione dei beni residuali in caso di estinzione;
- q) all'adesione alle modifiche che vengono concordate tra i Fondatori in ordine agli impegni da loro assunti nell'atto costitutivo ed alla cessazione dell'accordo la cui durata è stata fissata in tre anni dal 27 giugno 2001.

Il Consiglio di Amministrazione con tre voti favorevoli su cinque nomina il Presidente ed eventualmente, tra i suoi membri, un Vice Presidente e solo all'unanimità riconosce la qualifica di Fondatore ad enti e persone interessate allo sviluppo ed al finanziamento del settore ippico.

ARTICOLO 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di

Amministrazione.

Al Presidente spetta tra l'altro:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni, se nominato, il Vice Presidente il quale, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Presidente che deve sostituire.

ARTICOLO 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra gli iscritti ad Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

I membri effettivi del Collegio scelgono nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti effettivi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione può periodicamente chiedere la certificazione del bilancio ad una Società di Revisione.

ARTICOLO 18

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

ARTICOLO 19

In caso di estinzione i beni residuali sono destinati dal Consiglio di Amministrazione ad altra organizzazione operante in Piemonte avente per scopo principale lo sviluppo del settore ippico.

ARTICOLO 20

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

IL VICE PRESIDENTE
(Pietro Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Marco BOTTA)
(Alessandro DI BENEDETTO)
(Giuseppe POZZO)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
(Giuseppe FRAUDATARIO)

GF/mi